

Special Assist

Fiscal
Assist
2014



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

SPECIALE
DECRETO-LEGGE N. 16 DEL 6/03/14
“DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE, NONCHÉ
MISURE VOLTE A GARANTIRE LA FUNZIONALITÀ DEI SERVIZI SVOLTI
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE”
(G.U. N. 54 DEL 6/3/14)
ENTRATA IN VIGORE 6/03/14

Aumento delle aliquote TASI per il 2014 L'art.1, co. 677 della legge di stabilità 2014, come noto, ha previsto che il comune con deliberazione può determinare l'aliquota della TASI rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/13, fissata al 10,6 per 1.000 per gli "altri immobili" e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile (6 per 1.000 per l'abitazione principale). È stata, inoltre, prevista un'aliquota base della TASI dell'1 per mille e, per il 2014, un'aliquota massima del 2,5 per 1.000. Ebbene, con un'aggiunta a tale comma è, invece, ora stato stabilito che, per il 2014, nella determinazione delle aliquote TASI i comuni possono superare i limiti suddetti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per 1.000, a condizione che siano finanziate, per abitazioni principali e unità immobiliari ad esse equiparate (come definite ai fini IMU) detrazioni d'imposta o altre misure, "...tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'Imu relativamente alla stessa tipologia di immobili...". Pertanto, per il 2014, le aliquote massime (IMU + TASI) sono le seguenti: ● abitazione principale $2,5 + 0,8 = 3,3$ per 1.000; ● altri immobili $10,6 + 0,8 = 11,4$ per 1.000. Dal 2015 le aliquote massime (IMU + TASI) saranno: ● abitazione principale 6,00 per 1.000; ● altri immobili 10,6 per 1.000.	<i>Art. 1, co. 1, lett. a)</i>
Non rientrano nel presupposto d'imposta della TASI i terreni agricoli Modificato anche il presupposto della TASI in modo da escludere dal prelievo i terreni agricoli. Dunque, il presupposto impositivo della TASI è ora il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. Sono, invece, ora imponibili anche le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, precedentemente escluse.	<i>Art. 1, co. 1, lett. f) e g)</i>

Esenzioni dalla TASI Sono esenti dalla TASI gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'art. 7, co. 1, lettere b), c), d), e), f), ed i), d.lgs. n. 504/1992. Sono, quindi, esenti dall'imposta: ● i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; ● i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis D.P.R. n. 601/1973; ● i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto e le loro pertinenze; ● i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense; ● i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; ● gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, co. 1, lett. c), Tuir (enti non commerciali) fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a), legge n.222/1985. Per questi ultimi immobili, qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale.	Art. 1, co. 3
TASI: niente riduzioni per superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa Non rientra più tra le possibilità concesse al comune con regolamento quella prevedere riduzioni ed esenzioni per superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa. In base al co. 679 dell'art. 1 della legge di stabilità 2014, infatti, è ora consentito al comune di prevedere riduzioni ed esenzioni solo nel caso di: ● abitazioni con unico occupante; ● abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; ● locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; ● abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di 6 mesi all'anno, all'estero; ● fabbricati rurali ad uso abitativo.	Art. 1, co. 1, lett. h)
Modalità di pagamento della TASI e della TARI Sono state previste modalità di pagamento parzialmente differenziate per TASI e TARI. TASI - Il versamento del tributo è effettuato secondo le disposizioni dell'art. 17 d.lgs. n.241/1997 (ossia con F24 e possibilità di compensazione con eventuali crediti d'imposta), nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale. TARI - Il versamento della Tari e della tariffa di natura corrispettiva (laddove i comuni hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio	Art. 1, co. 1, lett. b)

pubblico) è effettuato secondo le disposizioni dell'art. 17 d.lgs. n. 241/1997 (con F24), ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Le scadenze di pagamento della TARI e della TASI sono stabilite dal comune, prevedendo di norma almeno 2 rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16/6 di ciascun anno.	
Produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani: nessuna riduzione dalla TARI È stata stralciata dal co. 649 dell'art. 1, della legge di stabilità 2014, la parte della disposizione che consentiva ai comuni con proprio regolamento di prevedere riduzioni per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, relativamente alla parte variabile proporzionale alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero.	Art. 2, co. 1, lett. e)
Estese a tutti i tributi locali le procedure previste per gli errori nei versamenti Imu Le procedure relative agli errati versamenti Imu (versamento ad altro comune, versamento superiore al dovuto, versamento allo Stato piuttosto che al comune e viceversa) di cui ai co. da 722 a 727 dell'art. 1 della legge di stabilità 2014, sono valide per tutti i tributi locali. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, saranno stabilite le modalità applicative delle disposizioni.	Art. 1, co. 4
Abrogate le disposizioni Iva sugli acquisti di pubblicità on line Abrogato il co. 33 dell'art. 1 della legge di stabilità 2014 che aveva inserito l'art. 17-bis nel D.P.R. n. 633/1972 (non ancora in vigore in quanto l'art. 1, D.L. n.151/2013, ne aveva rinviato l'applicazione all'1/7/14) che prevedeva: ● per i soggetti passivi l'obbligo di acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, da soggetti titolari di una partita Iva rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana; ● l'obbligo di acquistare esclusivamente attraverso soggetti (quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario) titolari di partita Iva rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di <i>search advertising</i>), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili. La disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.	Art. 2, co. 1, lett. a)
Prorogata la definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo Differita dal 28/2/14 al 31/3/14 la scadenze per usufruire della definizione agevolata di cui al co. 618 e ss. dell'art. 1 della legge di stabilità 2014. L'agevolazione consente ai debitori di estinguere il debito relativo ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31/10/13, con il pagamento di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, con esclusione: ● degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall'art.20 n.602/1973; ● degli interessi di mora previsti dall'art.30 D.P.R n.602/1973; ● delle somme dovute a titolo di remunerazione (aggio a favore degli agenti della riscossione) prevista dall'art.17 d.lgs. n.112/1999.	Art. 2, co. 1, lett. c)

Special Assist

Restano comunque dovute per intero le somme da riscuotere per effetto di sentenze di condanna della Corte dei conti.

I debitori che intendono aderire alla definizione devono versare, in un'unica soluzione, le somme dovute entro il 31/3/14; entro il 30/06/14 il contribuente è informato dell'avvenuta estinzione del debito. Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 31/3/14 la riscossione dei carichi resta sospesa fino al 15/4/14 (il termine in precedenza previsto era 15/3/14). Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione. Le disposizioni si applicano anche agli avvisi esecutivi emessi dalle agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31/10/13.